

Omogenitorialità sociale e pluralismo dei modelli familiari in Europa

Angela Mendola

ABSTRACT

Defining “family” is an extremely complex task, since no longer only the traditional, institutional, orderly one can be referred to as such, but also the “family relationships”, i.e. any group based on consent that constitutes a “continuum” of life, affection, intention and cohabitation, within which each member fully realizes his own personality. Therefore, the genetic origin no longer constitutes an essential requirement of the family, being also affirmed the legal significance of the so-called “social parenthood”, which, in a homosexual context, coincides with that of the biological parent’s partner who has established a consolidated emotional relationship with the child. However, the issue of social homogenitoriality does not find a univocal answer in the various European countries and is indeed heterogeneously outlined by each one. The effect to be avoided is that the condition of the children ends up being prejudiced as deprived of the right to have two parents, being able to find themselves, due to the loss of the biological one, also in a condition of adoptability, or even in a different state of filiation according to the regulatory system of reference, with clear violation of the principle of equality, understood as equal social dignity of all citizens and prohibition of legislative differentiations based on personal and social conditions.

KEYWORDS: Social parenthood; Social homogenitoriality; State of filiation.

Direttore

Massimo Pendenza

Comitato Scientifico

Manuel Anselmi (Università di Perugia); Cristiano Bee (Oxford Brookes University); Valeria Bello (University Ramón Llull – Barcelona); Paul Blokker (Università di Bologna); Vincenzo Cicchelli (Université Paris V); Vittorio Cotesta (Università di Roma-Tre); Giuseppe Foscari (Università di Salerno); Domenico Fruncillo (Università di Salerno); Laura Leonardi (Università di Firenze); Maria Cristina Marchetti (Sapienza, Università di Roma); Ettore Recchi (Sciences Po, Paris); Ambrogio Santambrogio (Università di Perugia); Mauro Santaniello (Università di Salerno); Pasquale Serra (Università di Salerno); Mario Telò (Université Libre de Bruxelles; LUISS di Roma); Rossella Trapanese (Università di Salerno); Dario Verderame (Università di Salerno).

Comitato di redazione

Beatrice Benocci, Luca Corchia, Salvatore Esposito.

I Working Papers sono una Collana edita dall'Università degli Studi di Salerno
Tutti i testi pubblicati sono preventivamente sottoposti a due referees anonimi.

CENTRO DI STUDI EUROPEI (CSE) www.centrostudieuropei.it

Direttore: Massimo Pendenza

Dipartimento di Studi Politici e Sociali

Università degli Studi di Salerno

Via Giovanni Paolo II, 132

84084 Fisciano (Salerno), Italy

Tel: +39 (0)89 962282 – Fax: +39 (0)89 963013

mail: direttore@centrostudieuropei.it

Omogenitorialità sociale e pluralismo dei modelli familiari in Europa

Angela Mendola

INDICE

I.	PREMESSA D'INDAGINE	4
II.	LA NEUTRALITÀ GIURIDICA DELL'OMOSESSUALITÀ NEL PROCESSO DI DE-BIOLOGIZZAZIONE DELLA RELAZIONE FAMILIARE	5
III.	LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 2201/2003 E SECONDO I "PRINCIPI DEL DIRITTO DI FAMIGLIA EUROPEO"	7
IV.	<i>FILIACIÓN ADOPTIVA, SOZIAL-FAMILIÄRE BEZIEHUNG E DÉLÉGATION D'AUTORITÉ PARENTALE</i>	9
V.	<i>PARENTAGE, SOCIAL PARENTHOOD E PARENTAL RESPONSABILITY: L'ESPERIENZA GIURIDICA DI COMMON LAW</i>	12
VI.	L'ADOZIONE OMOGENITORIALE IN ITALIA TRA EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE E ARRETRATEZZA DEL MODELLO LEGISLATIVO	15
VII.	IL SUPERAMENTO DELLA TEORIA C.D. ETERONORMATIVA E LA CONCEZIONE FUNZIONALE DELLA FAMIGLIA	17
	Riferimenti bibliografici	19

PROFILO AUTORE

Angela Mendola è Avvocato e Professore a contratto di diritto privato presso l'Università degli Studi di Salerno. Dottore di ricerca in "Comparazione e diritti della persona", ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale per l'esercizio delle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il SSD IUS 01 (Diritto privato). Vice-presidente di CAMMINO (Camera Nazionale Avvocati per la persona, le relazioni familiari e i minorenni) Sez. Salerno, è Componente de la *Comisión de Jóvenes Abogados de l'Academia Euroamericana de Derecho de Familia*, nonché Socio dell'Associazione Civilisti Italiani e della *European Association for Family and Succession Law*. È docente nell'ambito del corso "*Nuevas Tendencias de Personas y Familia*", presso l'Università di *Huánuco* (Perù).

Email: amendola@unisa.it

I. PREMESSA D'INDAGINE

Il presente contributo si prefigge l'obiettivo di indagare il tema della genitorialità nell'ambito di una coppia omosessuale, volendosi dimostrare la ritrosia manifestata al riguardo dal sistema normativo italiano. In Italia, infatti, le coppie *same sex* non possono accedere alla procreazione medicalmente assistita, stante il divieto di cui all'art. 5, L. 40/2004¹, e non possono adottare, né congiuntamente, né mediante lo strumento della *step child adoption* (adozione del figlio del *partner*). Di converso, a prediligersi, non solo nel modello di *common law*, ma soprattutto negli ordinamenti di Spagna, Francia e Germania, scelti per una comparazione, è un modello pluralista volto a decostruire qualsivoglia impostazione eterosessista e a condannare qualsiasi forma di omofobia sociale che si rivelino fonte del c.d. *minority stress disorder* a discapito dei nati da famiglie omogenitoriali. Si supera, in tal misura, l'ostacolo costituito dalla necessaria complementarietà dei sessi indispensabile per la riproduzione e, di conseguenza, per lo svolgimento del ruolo genitoriale. La possibilità riconosciuta alle coppie omosessuali di accedere alle tecniche di riproduzione assistita o all'adozione e alla formalizzazione giuridica del legame che le unisce al nato contribuisce, infatti, alla dissociazione fra procreazione e filiazione e consente una nuova lettura del rapporto genitorifigli nella quale la coniugalità eterosessuale e la generatività biologica non sono più condizioni imprescindibili per la definizione di un vincolo di filiazione (Zambrano 2019, 392).

¹ Legge 19 febbraio 2004 "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", pubblicata in Gazzetta Ufficiale, n. 45 del 24 febbraio 2004. Per le unioni omoaffettive, il desiderio di avere un figlio, tramite l'uso delle tecnologie, non merita di essere soddisfatto incondizionatamente, data anche la previsione di cui all'art. 1, L. 40/2004, che limita l'accesso alla P.M.A. al solo "fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana", "alle condizioni e secondo le modalità previste dalla legge stessa" e sempre che "non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità". È opportuno precisare che per le coppie omosessuali maschili la genitorialità artificiale passa necessariamente attraverso la maternità surrogata, vietata dall'art. 12, comma 6, L. 40/2004. La P.M.A. nell'ambito di una coppia *same sex* femminile apparirebbe, invece, giustificata da un'"infertilità sociale" o "relazionale", fisiologicamente propria della coppia stessa "conseguente alla non complementarità biologica delle (...) componenti", e non da un'impossibilità di procreare in modo naturale, richiesta, invece, quale presupposto per l'accesso alle tecniche, dall'art. 1, L. 40/2004, come sottolineato da Corte cost., 23 ottobre 2019, n. 221, in www.giustiziacivile.com, 6 novembre 2019, con commento di G. Recinto, *La Consulta e la legittimità del divieto per coppie dello stesso sesso di ricorrere alla PMA: non esiste un "diritto assoluto alla genitorialità"*.

II. LA NEUTRALITÀ GIURIDICA DELL'OMOSESSUALITÀ NEL PROCESSO DI DEBIOLOGIZZAZIONE DELLA RELAZIONE FAMILIARE

La ricerca antropologica, in uno con gli studi clinici e con quelli di sociologia relazionale, ha consentito di comprendere come le funzioni genitoriali possano essere distribuite anche tra soggetti diversi da quelli procreativi e non coincidere necessariamente con quelle del tipo-famiglia nucleare (Viazzo, Remotti 2007; Maggioni, Ronfani 2020, 41).

A mutare sono le relazioni di coppia e le coniugazioni della funzione genitoriale, ragion per cui la questione non può che essere letta nell'ottica del profilo assorbente della tutela del nato il quale non può patire gli effetti negativi di una scelta personale del soggetto richiedente P.M.A. o adozione (Palmeri 1965, 909; Oppo 2005, 329). Il minore non può essere vittima di una prospettiva adultocentrica che stigmatizza l'omosessualità dei genitori e, di conseguenza, non può dirsi pregiudicato dal fatto di essere inserito all'interno di un nucleo *same sex*, non sussistendo "*certezze scientifiche o dati di esperienza, bensì il mero pregiudizio che sia dannoso per l'equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale*" (Cass. civ., 11 gennaio 2013, n. 601; Balestra 2013, 893²). Rispetto allo *status filiationis*, l'omosessualità di un genitore costituisce, infatti, circostanza "giuridicamente neutra", dato che "*le condotte/relazioni omosessuali non presentano, di per sé, alcun fattore di rischio o di disvalore giuridico, rispetto a quelle eterosessuali*"³ (Trib. Napoli, 28 giugno 2006) essendo la variabile "orientamento sessuale" del tutto indipendente dall'esercizio funzionale o disfunzionale della genitorialità (Taurino 2019, 117). D'altronde, già la Corte europea dei diritti dell'uomo, nella vicenda *Salgueiro da Silva Mouta v. Portugal*, con riguardo al rapporto tra omosessualità e condizione genitoriale, in punto di affidamento, adozione e riconoscimento di *status filiationis* formatisi all'estero, aveva giudicato la non eterosessualità del genitore irrilevante - al di là di ragioni particolarmente gravi per giustificare una differenza di trattamento in materia di diritti sanciti dall'art. 8 CEDU - rispetto alla realizzazione dell'interesse del fanciullo⁴ (Recinto 2018, 70). Si tratta di una

² Cass. civ., 11 gennaio 2013, n. 601, in *Corr. giur.*, 2013, 7, 893 ss., con nota di L. Balestra, *Affidamento dei figli e convivenza omosessuale tra "pregiudizio" e interesse del minore*.

³ Trib. Napoli, 28 giugno 2006, in *Foro it.*, 2007, I, 138.

⁴ Corte eur. dir. uomo, 21 marzo 2000, *Salgueiro da Silva Mouta v. Portugal*, in *www.echr.coe.int*. Cfr. Trib. min. Bologna, 31 ottobre 2013 (decr.), in *Corr. giur.*, 2014, 2, 155 ss., con nota di C. Rimini, *L'affidamento familiare ad una coppia omosessuale: il diritto del minore ad una famiglia e la molteplicità dei modelli familiari*, con cui è stato confermato l'affidamento ad una coppia omoaffettiva di un minore temporaneamente privo di un ambiente

lettura che s'incontra anche da parte della Corte di Strasburgo, nel caso *X. e altri v. Austria*, laddove i giudici europei, qualificando la relazione stabile e duratura tra persone omosessuali e tra esse e un minore quale "vita familiare", ex art. 8 CEDU, e non già quale mera "vita privata", superano l'impostazione in virtù della quale deriverebbe un possibile danno per il minore dall'aver due madri o due padri. Si stabilisce, piuttosto, che, nelle coppie omosessuali, il *partner* abbia il diritto di adottare i figli del proprio compagno, pena la violazione degli artt. 14 e 8 della CEDU, che sanciscono la non discriminazione e il diritto al rispetto della vita familiare.⁵ Impostazione questa sulla quale si muove altresì la Corte costituzionale italiana, con pronuncia del 20 ottobre 2020, n. 230, ove i giudici sottolineano come non si possa escludere la capacità della coppia omosessuale di svolgere, all'occorrenza, le funzioni genitoriali⁶, assicurando, sotto il profilo educativo, l'equilibrato sviluppo del minore e il diritto di quest'ultimo di intrattenere con i genitori una relazione affettiva reciproca. Sicché il dato della provenienza genetica non costituisce più un imprescindibile requisito della famiglia, potendosi riconoscere una funzione educativa in capo alla coppia omosessuale e affermarsi il rilievo giuridico della genitorialità sociale: vale a dire, in un contesto *same sex*, la genitorialità del *partner* del genitore genetico che abbia instaurato con il figlio del primo un rapporto affettivo consolidato, nel rispetto degli artt. 7, Carta di Nizza; e 8, CEDU (Cordiano 2012, 9; Cinque 2017, 1475 ss.).

familiare idoneo sulla scorta dell'art. 2, L. n. 184 del 1983, per cui "il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurarli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione".

⁵ Corte eur. dir. uomo, 19 febbraio 2013, *Case of X and Others v. Austria*, in www.echr.coe.int. Nella specie, la disciplina normativa austriaca, anteriormente alla condanna da parte della Corte EDU e alla conseguente revoca del divieto di adozione per le coppie *same sex*, pur regolando la convivenza omosessuale, escludeva le unioni dello stesso sesso dall'adozione "coparentale" in maniera discriminatoria rispetto alle persone non coniugate eterosessuali.

⁶ Corte cost., 20 ottobre 2020, n. 230, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2021, 2, 362 ss. con nota di G. Ferrando, *Di chi è figlio un bambino con due mamme?*, per cui è inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76 e dell'art. 29, comma 2, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, nella parte in cui escludono che la madre intenzionale possa essere riconosciuta come genitrice del bambino - nato in Italia - a seguito di un progetto di fecondazione assistita perfezionato all'estero, nell'ambito di una coppia omogenitoriale femminile unita civilmente, poiché una diversa tutela del miglior interesse del minore, in direzione di più penetranti ed estesi contenuti giuridici del suo rapporto con la madre intenzionale, che ne attenui il divario tra realtà fattuale e realtà legale, è ben possibile, ma le forme per attuarla attengono al piano delle opzioni rimesse alla discrezionalità del legislatore.

III. LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 2201/2003 E SECONDO I “PRINCIPI DEL DIRITTO DI FAMIGLIA EUROPEO”

Poiché si assiste al progressivo superamento dell'appartenenza biologica quale criterio dirimente per l'attribuzione della genitorialità, il fulcro del sistema giuridico si sposta dal vincolo di sangue all'assunzione di responsabilità compiuta dal genitore ed alla relazione che ne deriva (Ruscello 2012, 6), come emerge, del resto, anche dalla riforma italiana del 2012 che ha statuito l'avvicinarsi della potestà con la responsabilità genitoriale.⁷

Sicché centrale si rivela la scelta di diventare genitori, e, quindi, l'assunzione di tutti i doveri riconducibili alla “responsabilità genitoriale”. Locuzione questa rinvenibile, prima ancora che nella Convenzione ONU del 1989, già nella Dichiarazione ONU approvata il 20 novembre 1959, per cui il fanciullo deve, per quanto possibile, crescere sotto le cure e la responsabilità dei genitori e, in ogni caso, in atmosfera d'affetto e di sicurezza materiale e morale (Scalisi 2007, 241; Pintens 2008, 2017; Ronfani 2010, 7; Polini 2020, 93 ss.). A seguire, poi, il Regolamento CE n. 2201/2003,⁸ all'art. 2, punto n. 7, riconduce sotto la nozione di responsabilità genitoriale “i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore” (Baruffi 2007, 175; D'Avack 2007, 123; Bergamini 2010, 83). La responsabilità genitoriale di cui si discorre include anche il diritto di affidamento o di visita che, secondo la pronuncia di Corte di Giustizia UE n. 335/2018, ai sensi dell'art. 8 CEDU, deve essere esteso anche a quelle persone con le quali è indispensabile che il minore intrattenga relazioni personali, prescindendo da vincoli genetici e “anche dopo la frattura dei rapporti matrimoniali o genitoriali che hanno dato origine al legame”.⁹

Maggiori e ulteriori chiarimenti provengono altresì dalla *Commission on European Family Law* (CEFL)¹⁰, che, successivamente ad altri tentativi, ha elaborato i “Principi del diritto di famiglia europeo” (Ruscello 2001, 706 ss.; Calò 2005, 509; Diurni 2007, 41; Pacia 2009, 227), al fine di offrire ai legislatori

⁷ Per effetto dell'art. 39, comma 1, D. Lgs. n. 154/2013, di attuazione dell'art. 2, lett. h) legge n. 219/2012, l'art. 316 c.c. è rubricato “Responsabilità genitoriale” e prevede, al comma 1, che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.

⁸ Regolamento Bruxelles II bis, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale.

⁹ Corte di Giustizia UE, Sez. I, 31 maggio 2018, n. 335, in *Foro it.*, 2018, 11, 4, 555 ss.

¹⁰ Istituita ad Utrecht nel 2001.

nazionali un modello volto a garantire l'armonizzazione del diritto di famiglia in Europa (Alpa 2003, 16; Patti 2006, 529; Scalisi 2008, 909), e che qui rilevano nella parte in cui, a partire dal 2007, prevedono che la responsabilità genitoriale possa essere riconosciuta, in tutto o in parte, anche a terzi, in aggiunta a quella dei genitori o in loro vece (Principio 3:17), estendendosi altresì al *partner* del genitore con il quale il minore convive (Principio 3:18).

Alcuni principi sono, infine, dedicati ai rapporti personali con ulteriori soggetti, come i cc.dd. nonni "sociali", con conseguente obbligo degli Stati di adottare nel minor tempo possibile le misure necessarie a riunire i parenti e i minori, come sottolineato da Corte eur. dir. uomo, 20 gennaio 2015, nel caso *Manuello e Nevi v. Italia* (Spelta 2015, 563; Iermano 2021, 74; Winkler 2021, 665).¹¹ Alla luce degli artt. 8 CEDU e 24, comma 2, Carta di Nizza, si rivela, infatti, indispensabile riconoscere un adeguato livello di tutela anche ad altre significative relazioni affettive, quale, ad esempio, quella intercorrente tra il minore ed il compagno del nonno biologico che non ha con il nipote del proprio *partner* alcun rapporto parentale, ma cui è comunque legato da una relazione continuativa che deve essere protetta per assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore. In tal senso, la Corte di Cassazione italiana, con pronunce nn. 19780/2018 e 9144-9145/2020 (*ex art. 317 bis c.c.*) ha riconosciuto il diritto degli ascendenti di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni (de Pamphilis 2015, 118; Cospite 2020, 779), cui corrisponde lo speculare diritto di questi ultimi (ai sensi dell'art. 315 *bis c.c.*) da poter esercitare anche nei confronti di chi affianchi il nonno biologico e con cui si sia instaurata una relazione affettiva stabile, dalla quale il minore possa trarre un beneficio sul piano della sua formazione e del suo equilibrio psico-fisico (Cappuccio 2019, 378; Danovi 2020, 661; Gelli 2021, 365).¹²

¹¹ Corte eur. dir. uomo, 20 gennaio 2015, *Manuello e Nevi v. Italia*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, 6, 563 ss., con nota di G. Spelta, *Il lungo percorso per l'affermazione del diritto dei nonni*, per cui, ad esempio, in caso di separazione personale dei genitori, l'effettivo esercizio del diritto di visita deve essere riconosciuto anche agli ascendenti, rientrando pure le relazioni tra nonni e nipoti nell'ambito di protezione dell'art. 8 delle Convenzione europea dei diritti dell'uomo, con conseguente obbligo degli Stati di adottare nel minor tempo possibile le misure necessarie a riunire i parenti e i minori.

¹² Cfr. Cass. civ., 25 luglio 2018, n. 19780, in *Fam. e dir.*, 2019, 4, 378 ss., con nota di S. Cappuccio, *La rilevanza del rapporto affettivo con il nonno sociale: la lettura evolutiva dell'art. 317 bis c.c.* Cfr. altresì Cass. civ. 19 maggio 2020, n. 9144, in *Fam. e dir.*, 2020, 7, 661, con nota di F. Danovi, *Nonni, genitori e figli, tra variabili e ostacoli al processo: undecumque ad idem*; Cass. civ., 19 maggio 2020, n. 9145, *ivi*, 2021, 4, 365 ss., con nota di R. Gelli, *Nonni: ambito e limiti del diritto alla frequentazione dei nipoti*.

IV. FILIACIÓN ADOPTIVA, SOZIAL-FAMILIÄRE BEZIEHUNG E DÉLÉGATION D'AUTORITÉ PARENTALE

Il tema della omogenitorialità sociale non trova, tuttavia, risposta univoca nei diversi paesi europei e anzi è delineato in maniera disomogenea, non risultando, del resto, il rapporto di filiazione disciplinato da alcun Regolamento ed essendo escluso dall'ambito applicativo della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 (Saitta 2006, 1; Moscati 2011, 67; Piazzoni 2019). L'unico riferimento utile, concernente, in generale, la "genitorialità sociale" potrebbe essere tratto dalla direttiva 2004/38/CE, che all'art. 2, punto 2, nella nozione di «familiare» del lavoratore transfrontaliero, comprende, tra gli altri, il coniuge, il *partner* che abbia contratto con il cittadino dell'UE un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, i discendenti diretti o a carico e quelli del coniuge o del *partner*. Si prevede, in tal misura, che il figlio del coniuge o del *partner* diventi di fatto figlio del lavoratore, abbandonandosi, così, la convinzione della necessità di una corrispondenza biunivoca tra appartenenza ad un gruppo sociale, biologia e filiazione.

Nulla è specificato, però, in punto di filiazione omogenitoriale e adozione. In Spagna, ad esempio, in seguito alle modifiche al *codigo civil*, effettuate dalla *ley* n. 13/2005 (con cui si introduce il matrimonio *same sex*¹³ e le parole "padre e madre" sono state sostituite con quella di "progenitori"), e dalla successiva n. 26/2015, sono ammesse le adozioni da parte delle coppie omosessuali (Moliner Navarro 2010, 97; Callejo Rodríguez 2017, 29; Mayor del Hoyo 2019, 30 ss.), anche nella forma della *step child adoption* ex artt. 175, 176 *codigo civil* (Moliner Navarro 2012, 98). Si supera, evidentemente, l'ostacolo della complementarietà dei sessi indispensabile per la riproduzione e, di conseguenza, per lo svolgimento del ruolo genitoriale (Autorino 1984). Se, pertanto, tradizionalmente, poteva discorrersi di famiglia in termini di unione di persone legate dal matrimonio ovvero dalla parentela, diversamente è a dirsi allo stato attuale, atteso il profilarsi di nuove forme di relazioni stabili e quasi-familiari in cui collaborazione, aiuto e cura costituiscono l'unico minimo comune denominatore. L'obbligo di protezione della famiglia, in generale (art. 39, comma I, Cost.), e di tutela dei figli, in particolare (art. 39, comma 2, Cost.), sono, evidentemente, i principi cardine della politica sociale ed economica e si collocano alla base delle modifiche legislative adottate nel sistema giuridico spagnolo.

¹³ Infatti, la novella legislativa ha aggiunto un secondo paragrafo all'art. 44 del *codigo civil*, in base al quale "il matrimonio avrà gli stessi requisiti ed effetti quando entrambi i contraenti siano dello stesso o di diverso sesso".

Una disciplina di disfavore verso l'omogenitorialità sociale, al contrario, si coglieva in Francia, nella previsione volta a concedere l'*adoption simple* al *single*, ma ad interdirla alla persona omosessuale, come ben rilevato da Corte eur. dir. uomo, *Grande Chambre*, nella vicenda *E.B. v. Francia*¹⁴. Il Giudice di Strasburgo, in tale occasione, ha ritenuto discriminatorio, ai sensi dell'art. 14 CEDU, negare l'autorizzazione all'adozione ad un *partner* omosessuale fondando il diniego esclusivamente sulla non eterosessualità dell'aspirante genitore e non già sulla sussistenza di ragioni talmente gravi da giustificare una differenza di trattamento in tema di diritti sanciti dall'art. 8 CEDU (Long 2008, 667). Ciò fino a quando la *Cour de Cassation*, con pronuncia del 23 settembre 2014,¹⁵ ha incrementato le ipotesi di accesso alla c.d. *homoparentilè*, segnando un'apertura verso l'adozione da parte della compagna della madre di un minore nato da inseminazione artificiale praticata all'estero e riconosciuta nell'ordinamento nazionale. Per l'autorità giudiziaria francese, in considerazione del susseguente matrimonio intervenuto tra le conviventi, non vi sarebbero stati ostacoli all'adozione da parte del coniuge del genitore, atteso che la *Loi Taubira (LOI n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sex)* ha parificato i coniugati dello stesso sesso a quelli di sesso diverso a prescindere dalla modalità del concepimento del minore (Autorino 2016, 1674). Ed infatti, successivamente alla formalizzazione del *Marriage* tra le unioni omoaffettive (*same-sex couples act*), per il tramite della *Loi Taubira*, non residua alcun ostacolo all'adozione del figlio del *partner* che, in Francia, è consentita alle coppie unite in matrimonio indipendentemente dall'orientamento sessuale (Perreau 2015, 150; Aceto di Capriglia 2020, 17).

Nel modello adottato dal sistema giuridico francese, si ravvisa ormai un'apertura verso la figura del genitore sociale, come si ricava pure dall'art. 371 - 4 del *code civil* il quale fa espresso riferimento all'interesse del figlio di intrattenere rapporti anche con soggetti non aventi con lo stesso vincoli di parentela. Ciò al punto che il successivo art. 377 prevede la *délégation d'autorité parentale*, totale o parziale, a un terzo, al ricorrere di determinate circostanze e previo superamento del vaglio di meritevolezza operato dal giudice della famiglia (Stanzione 2010). In seguito all'entrata in vigore della legge n. 2002 - 305 del 4 marzo 2002, all'art. 377-1, accanto all'ipotesi

¹⁴ Cfr. Corte eur. dir. uomo, *Grande Chambre*, 22 gennaio 2008, *E.B. v. Francia*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2008, 1, 667, con nota di J. Long, *I giudici di Strasburgo socchiudono le porte dell'adozione agli omosessuali*, ove si è stabilito che una scelta fondata su una distinzione è discriminatoria, ai sensi dell'art. 14 CEDU, se manca di uno scopo oggettivo e ragionevole, ovvero se non persegue uno scopo legittimo o se non vi è rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi e lo scopo.

¹⁵ Consultabile in www.courdecassation.it.

tradizionale, viene poi collocata la *délégation partage*, in virtù della quale il *juge aux affaires familiales*, ove si configurino comprovati bisogni educativi del fanciullo, può stabilire che i genitori o uno solo di essi condividano con un terzo l'esercizio dell'autorità parentale, mediante apposito e necessario accordo (Stanzione 2012, 201).¹⁶

Interessante si rivela anche l'approccio dell'ordinamento tedesco, ladove, già dal 2001, si è registrata la regolamentazione delle coppie omosessuali con la *Lebenspartnerschaftsgesetz* (Wasmuth 2003, 503), fino ad arrivare al riconoscimento del matrimonio omosessuale, a partire dal 1 ottobre 2017. In Germania, del resto, per effetto della legge del 15 dicembre 2004 - *Gesetz zur Überarbeitung des Lebenspartnerschaftsrechts (LPartRÜG)* - è stata ammessa la *second parent adoption*, ossia l'adozione, da parte di un *partner* o di un coniuge, del figlio biologico dell'altro e ciò in quanto a dover essere tutelata, ai sensi dell'art. 6 della *Grundgesetz*, è la vita familiare o, più chiaramente, la relazione affettiva tra un minore e il soggetto che svolga nei suoi riguardi la funzione di genitore sociale, prescindendo dalla sussistenza o meno di un vincolo giuridico. Un'apertura verso forme di genitorialità non genetica si rinviene, in tal senso, soprattutto nel § 1626 BGB, ove, nell'ultima parte, si legge che "per il benessere del figlio è richiesta di regola la frequentazione non solo di entrambi i genitori, ma anche di altre persone, con le quali il figlio ha legami, se la loro conservazione giovi al suo sviluppo".

Nel medesimo verso, utile può essere anche il rinvio alla decisione del *BundesVerfassungsgericht* che, nel 2013, ha dichiarato incostituzionale il § 9, comma 7°, *LPartG*, nella parte in cui non prevedeva per il *Lebenspartner* la possibilità di adottare il figlio adottivo dell'altro, impedendo, in tal modo, una stabilizzazione del figlio all'interno della sua nuova famiglia (Dethloff 2010, 208; Griziwotz 2012, 266; Henkel 2011, 259; D'Usseaux 2013, 375).¹⁷ Attraverso questo intervento, la Corte costituzionale tedesca ha argomentato proprio dal fatto che il divieto di *SukzessivAdoption* si sarebbe tradotto in una violazione del principio di uguaglianza sancito all'art. 3, comma 3°, della *Grundgesetz*¹⁸, determinando una duplice discriminazione: una, a danno del

¹⁶ Previsione quest'ultima alla quale, in Italia, si è ispirato il ddl. n. 1320 della XVII Legislatura, finalizzato ad introdurre nel codice civile gli artt. da 290 *bis* e 290 *quater* mediante i quali estendere alcuni diritti e doveri del genitore biologico al rispettivo compagno, in virtù di atto autorizzativo dell'autorità giudiziaria e in considerazione della sussistenza di un legame significativo tra il minore e il soggetto delegato.

¹⁷ Si tratta del provvedimento della Corte costituzionale tedesca: BVerfG, 19 febbraio 2013, in *JZ*, 2013, 460; e in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, 7-8, 375 ss., con nota di F.B. d'Usseaux, *Adozione del figlio adottivo: un nuovo tassello nell'equiparazione tra coppie etero e coppie dello stesso sesso in Germania*.

¹⁸ Art. 3 *Grundgesetz*, per cui: "1) Tutti gli uomini sono uguali di fronte alla legge. 2) Uomini e donne godono dei medesimi diritti. Lo Stato incentiva l'effettiva realizzazione della parità di

minore, il quale sarebbe stato privato dell'opportunità di instaurare una filiazione giuridica "con un soggetto che, in concreto, già svolgeva nei suoi confronti una funzione genitoriale" (Patti 2015, 959; Azzarri 2016, 1114); l'altra, a pregiudizio dei soli conviventi registrati e non dei soggetti legati da coniugio, potendo, solo questi ultimi, diventare genitori a tutti gli effetti del figlio adottivo del proprio compagno.¹⁹ In Germania, il c.d. diritto di "adozione successiva" (cioè il diritto di adottare figli già adottati dal *partner*), prima di tale modifica, era previsto solo per le persone unite in matrimonio, ma non per le coppie omosessuali, sicché i *partners* dello stesso sesso potevano adottare soltanto il figlio biologico del loro compagno. A stimolare una successiva variazione di tendenza è stata, evidentemente, la considerazione per cui il divieto dell'adozione successiva da parte di un *partner* omosessuale registrato non sarebbe stato comunque idoneo ad impedire la convivenza di fatto del minore con la coppia *same sex* (Roerig 2016, 29).

A doversi proteggere è, in definitiva, quello che i tedeschi definiscono "rapporto social-familiare" quando discorrono di *Sozial-Familiäre Beziehung* al § 1685 BGB e prevedono, anche in caso di dissoluzione della relazione di coppia, il diritto di frequentazione del minore "per il coniuge o il precedente coniuge di un genitore nonché per il convivente registrato o il precedente convivente registrato di un genitore che ha convissuto con il figlio a lungo sotto lo stesso tetto", definito dal § 186 ABGB proprio in termini di "genitore sociale": quale soggetto, cioè, che si prende cura del minore con cui è in relazione come se fosse il genitore biologico (Verschraegen 2001, 57).

V. PARENTAGE, SOCIAL PARENTHOOD E PARENTAL RESPONSABILITY: L'ESPERIENZA GIURIDICA DI COMMON LAW

Non molto dissimile si rivela l'esperienza giuridica di *common law*, come si ricava dall'art. 2 del *Children Act* del 1989 il quale ammette che le funzioni di cura, assistenza e custodia vengano ripartite anche fra soggetti diversi dai

diritti di donne e uomini e si attiva per l'eliminazione degli svantaggi esistenti. 3) Nessuno potrà essere svantaggiato o privilegiato sulla base del proprio sesso, della discendenza, della razza, della lingua, della patria o della provenienza, del credo, delle concezioni religiose o politiche. Nessuno potrà essere discriminato a causa del suo *handicap*".

¹⁹ La norma viene censurata sia rispetto alla medesima facoltà accordata al coniuge dal § 1742 BGB, sia rispetto alla possibilità riconosciuta al *Lebenspartner*, proprio dal comma 7 del § 9 *LPartG*, di adottare il figlio naturale dell'altro. Conseguentemente, in data 20 giugno 2014, il legislatore ha emanato il *Gesetz zur Umsetzung der Entscheidung des Bundesverfassungsgericht zur Sukzessivadoption durch Lebenspartner* con il quale ha modificato il § 9, 7 comma, *LPartG*, inserendo il richiamo al § 1742 BGB.

genitori biologici. Per effetto del *Children Adoption Act* del 2002 - che ha ammesso l'adozione omogenitoriale (Murphy 2002, 181) - è stata, infatti, introdotta la figura giuridica del terzo genitore, identificandosi come tale colui che, coniugato o convivente con il genitore biologico, acquisisca funzioni parentali in conformità di un accordo negoziale con uno o entrambi i genitori biologici o in virtù di un provvedimento giudiziale (Amram 2015, 250; Swennen, Croce 2017, 532). Con il *Children and Family Relationships Act* del 2015 è stata, poi, ammessa la c.d. *step parent adoption* da parte del coniuge, del *partner* registrato o di quello stabile del genitore biologico, fissandosi altresì le condizioni per la regolamentazione dell'affidamento, delle responsabilità genitoriali, o, infine, della *guardianship*, a prescindere dal modello familiare in cui il minore è nato o cresciuto, al fine di garantire il mantenimento di rapporti significativi con coloro che se ne prendano cura (Amram 2015, 175). *Parentage, parenthood e parental responsibility* sono i concetti attorno ai quali si snoda la genitorialità nel diritto inglese: con il primo, si allude al legame biologico che lega geneticamente il figlio ai propri genitori; con il secondo, invece, ci si riferisce alla genitorialità giuridica, quindi al *legal parental status*, non necessariamente coincidente con il vincolo genetico. La *parental responsibility*, infine, non è altro che l'insieme di tutti i diritti, doveri, poteri, responsabilità che, per legge, un genitore ha in relazione al figlio e ai suoi beni e che viene riconosciuta anche a colui il quale non sia *legal biological father* o a colei che non risulti essere *legal biological mother*. È stata, infatti, introdotta la nozione di *social parenthood*, tale per cui gli *step parents*, ossia il coniuge o il *civil partner* del padre e della madre del minore possono ottenere la responsabilità genitoriale attraverso un accordo scritto con il genitore o con i genitori che già la detengono, o tramite *court order*²⁰ (Bainham 2008, 322). Anche nei procedimenti di crisi familiare, al fine di assicurare il soddisfacimento del *best interest of the child*, viene, peraltro, in rilievo il profilo della genitorialità non biologica atteso che il minore, per il tramite del c.d. *residence order*, può essere domiciliato presso un soggetto che non sia il genitore genetico, al quale, infatti, può essere attribuito un diritto di visita nonché poteri analoghi a quelli dei genitori biologici esercenti la responsabilità parentale (Eekelaar 2001, 426).

Un ulteriore spazio alla genitorialità sociale nel Regno Unito è riconosciuto, infine, con riguardo ai figli nati da madre surrogata (cioè da una donna

²⁰ Ad esempio, la *co-mother* può acquisire la *parental responsibility* qualora sia unita alla sua compagna con una *civil partnership* al momento della nascita del minore, o, qualora, successivamente alla nascita, l'unione di fatto si trasformi in *civil partnership*, se il nome della donna è trascritto nel certificato di nascita, o se è stato sottoscritto un *parental responsibility agreement*.

che accetta di portare avanti una gravidanza per conto di altri),²¹ in quanto il legame genetico non si rivela giuridicamente determinante per l'attribuzione dello stato di filiazione. Va specificato, infatti, che nel sistema giuridico inglese, il riconoscimento dello stato di figlio è vincolato alla gravidanza e al parto, tanto che, come, ad esempio, si desume dalla *section 47 HFEA 2008*, la donatrice di cellula uovo non sarà riconosciuta giuridicamente quale madre per il solo fatto di aver fornito il gamete (Giannecchini 2018, 106). Ciò che conta, pertanto, nella determinazione della genitorialità giuridica, è il cd. *surrogacy agreement*, in base al quale, prima che abbia inizio la gestazione, i committenti si accordano con la *gestational surrogate mother* affinché il nascituro venga poi da costei ad essi affidato, in quanto unici genitori legali: a patto, beninteso, che siffatta genitorialità giuridica venga accertata mediante intervento della *Family Court*, tramite *parental order* (Poli 2020, 9).²² Vieppiù che il sistema così delineato risulta in procinto di essere riformato con l'obiettivo di riconoscere ancora più valore all'elemento volontaristico, per il tramite del c.d. *new pathway*, vale a dire attraverso un nuovo procedimento con cui si vuole attribuire ai genitori intenzionali la genitorialità giuridica fin dall'inizio, fatta salva la possibilità per la madre surrogata di opporsi successivamente al parto (Freeman, Margaria 2012, 157; Poli 2020, 349). Del resto, il modello bioetico di *common law* è costruito intorno al principio di autonomia, cioè sul *right of privacy*, quale diritto del soggetto di decidere

²¹ Il fenomeno della surroga di maternità si estrinseca nella contrattazione, a titolo oneroso (discorrendosi di locazione o affitto d'utero) ovvero gratuito (donazione), avente ad oggetto l'obbligo assunto da una donna di provvedere alla gestazione e al parto per conto di una coppia sterile committente. Si è soliti individuare due distinte ipotesi ovvero sia la "surrogazione per sola gestazione" e la "surrogazione per concepimento e gestazione" che si hanno nei casi, rispettivamente, di solo accoglimento in grembo dell'embrione ovvero di contribuzione alla gestazione. Giova altresì precisare che mentre la surrogazione per gestazione e concepimento ha natura esclusivamente eterologa (cioè, di messa a disposizione da parte della madre surrogata dei propri ovuli, affinché siano fecondati con il seme del maschio della coppia committente), la surrogazione per sola gestazione può essere omologa (nell'ipotesi di embrione formato dai gameti forniti dalla coppia committente) ed eterologa (qualora l'embrione risulta dalla combinazione del gamete di un membro della coppia committente e quello di un terzo, donatore di seme o ovodonatrice; oppure di gameti appartenenti a terzi estranei tanto alla coppia committente quanto alla madre surrogata).

²² Cfr. App. Bari, 13 febbraio 2009, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2009, 3, 589 ss., con nota di C. Campiglio, *Lo stato di figlio nato da contratto internazionale di maternità*, ove si ritenevano riconoscibili, nell'ordinamento italiano, due *parental orders* emessi dalla *Croydon Family Proceeding Court*, che attribuivano lo status di madre alla moglie del padre (biologico) relativamente a due figli nati con la tecnica della maternità surrogata in Inghilterra, paese di origine del marito. La conclusione scaturiva dalla convinzione che, nel determinare lo status *filiationis*, la decisione del giudice dovesse ancorarsi all'interesse superiore dei minori, considerando altresì come il *favor veritatis* sia talora recessivo rispetto al *favor filiationis*.

liberamente sulle questioni che interessano il corpo e la propria persona (Pignataro 2020, 3).

VI. L'ADOZIONE OMOGENITORIALE IN ITALIA TRA EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE E ARRETRATEZZA DEL MODELLO LEGISLATIVO

Un tentativo di apprestare dovuta tutela ai nati da relazioni omosessuali, in Italia, è stato compiuto per effetto dell'art. 5 del disegno di legge Cirinnà (poi, però, stralciato)²³ il quale legittimava ciascuna parte della coppia omosessuale ad adottare il figlio, anche adottivo, dell'altra, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. b), L. n. 184/1983²⁴. La detta previsione legislativa - benché dai più osteggiata sull'assunto che stimolasse il ricorso alle vietate pratiche di P.M.A. da parte di unioni *same sex* ex art. 5, L. n. 40/2004 - veniva da alcuni, al contrario, concepita come uno strumento per allestire una veste giuridica in capo a situazioni familiari già esistenti di fatto, a tutela dei minori che vivono con genitori dello stesso sesso e che, in tal modo, si vedrebbero assicurati "i diritti di cura, di mantenimento, ereditari", evitando conseguenze drammatiche in caso di separazione o intervenuta incapacità o morte del genitore biologico, allo scopo di salvaguardare "la continuità della responsabilità genitoriale nell'esclusivo interesse del minore".²⁵ È la stessa Corte europea dei diritti dell'uomo ad avere, del resto, affermato che il rifiuto di uno Stato contraente della CEDU di riconoscere una decisione straniera di adozione, argomentando dal divieto della relativa legge nazionale in tal senso, sarebbe in contrasto con l'interesse del minore al rispetto della sua vita

²³ L'art. 5 del d.d.l. S-2081 era rubricato «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184» e prevedeva quanto segue: «All'articolo 44, comma 1, lettera b), della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo la parola: «coniuge» sono inserite le seguenti: «o dalla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» e dopo le parole: «e dell'altro coniuge» sono aggiunte le seguenti: «o dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso»».

²⁴ Il quale prevede una fattispecie di adozione "speciale" in quanto, a differenza di quella "piena" (riservata alle coppie unite in matrimonio ex art. 6, comma 1, L. n. 184 del 1983), è atta a conferire al minore lo stato di figlio adottivo senza estinguere il vincolo della filiazione di sangue ma sovrapponendosi ad esso (cfr. art. 55, L. n. 184 del 1983, che richiama l'art. 300 c.c., dettato per l'adozione di maggiori di età). Con tale tipologia di adozione, infatti, non si costituisce un rapporto di parentela tra l'adottato e la famiglia dell'adottante né tra l'adottante e la famiglia dell'adottato: l'adottato mantiene il proprio rapporto con la famiglia di origine e, quanto al cognome dello stesso, ad esso viene anteposto quello dell'adottante (cfr. art. 299, comma 1, c.c., così come richiamato dall'art. 55, L. n. 184 del 1983).

²⁵ Così si legge nell'appello dei giuristi, «*Unioni gay: i bambini, innanzitutto*», in www.articolo29.it, 12 gennaio 2016, laddove si sottolinea: «*Queste bambine e questi bambini esistono. Il Legislatore non può cancellarli, non può voltarsi dall'altra parte, ignorandone le esigenze di protezione*».

familiare (cfr. art. 8 CEDU) e a veder salvaguardati i propri legami affettivi (Corte eur. dir. uomo, 8 giugno 2007, *Wagner e J.M.W.L. c. Lussemburgo*; Tuo 2014, 43).²⁶

Se non fosse che il legislatore italiano, con l'entrata in vigore della L. n. 76/2016 (sul riconoscimento delle unioni civili), ha scelto di non estendere l'applicazione dell'art. 44, comma 1, lett. b), L. n. 184 del 1983, anche alle coppie omosessuali (Casaburi 2016, 1933), e, quindi, di non ammettere l'adozione del figlio del *partner* omosessuale. Secondo parte della giurisprudenza, le coppie dello stesso sesso potrebbero piuttosto fare ricorso allo strumento della c.d. "adozione in casi particolari", di cui alla lett. d), dell'art. 44, comma 1, L. 184/1983, avente, per tale impostazione, come destinatari soggetti che non possono essere affidati in via preadottiva perché non si trovano in stato di abbandono, giacché della loro cura morale e materiale si occupa il genitore biologico e, con costui, il *partner*²⁷.

Emblematica, in tal senso, risulta la nota pronuncia di Trib. min. Roma, del 30 luglio 2014 (Cipriani 2015, 179; Scalera 2016, 584; Casaburi 2017, 52),²⁸ confermata in secondo grado²⁹ e da Cass. n. 12962/2016, con cui, mediante siffatta tipologia di adozione, veniva riconosciuto il rapporto genitoriale di fatto esistente tra la convivente stabile della madre biologica ed una minore concepita in Spagna attraverso fecondazione assistita eterologa, previo accertamento dell'idoneità dell'adottante (Casaburi 2016, 2342).³⁰ Ancora più incisivamente, per Cass. civ., sez. un., n. 12193/2019, mediante la c.d. "adozione in casi particolari", si può tutelare il rapporto di filiazione tra un

²⁶ Corte eur. dir. uomo, 8 giugno 2007, *Wagner e J.M.W.L. v. Lussemburgo*, su cui si veda C.E. Tuo, *Riconoscimento degli effetti delle adozioni straniere e rispetto delle diversità culturali*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2014, 1, 43 ss.

²⁷ Per una lettura ampia dei presupposti dell'adozione in casi particolari, di cui alla lett. d), L. n. 184 del 1983, cfr. Trib. min. Torino, 11 novembre 1985, in *Giur. it.*, 1986, I, 2, c. 645, il quale ha ritenuto che l'impossibilità di affidamento preadottivo possa sussistere anche quando il minore già si trova presso una altra coppia cui è talmente legato da affetto da far ritenere che il distacco da essa sarebbe contrario all'interesse di lui.

²⁸ Trib. min. Roma, 30 luglio 2014, *Foro it.*, 2014, I, 2743; nonché in *Dir. fam. pers.*, 2015, 1, 174 ss., con nota di N. Cipriani, *La prima sentenza italiana a favore dell'adozione nelle famiglie omogenitoriali*. Cfr. Trib. min. Roma, 23 e 30 dicembre 2015, in *Fam. e dir.*, 2016, 6, 584 ss., con nota di A. Scalera, *Adozione incrociata del figlio del partner e omogenitorialità tra interpretazione del diritto vigente e prospettive di riforma*. Nello stesso verso, Trib. min. Bologna, 6 luglio 2017, *Foro it.*, 2017, I, 28 52 ss., con nota di G. Casaburi. Contrariamente, Trib. min. Milano, 17 e 20 ottobre 2016, *Foro it.*, 2017, I, 309 ss., si segnalano in senso avverso alla possibilità dell'adozione del figlio di un convivente da parte dell'altro - di sesso differente o dello stesso sesso - in base alla lett. d) dell'art. 44, L. n. 184 del 1983.

²⁹ App. Roma, 23 dicembre 2015, in *www.articolo29.it*.

³⁰ Cass. civ., 22 giugno 2016, n. 12962, in *Foro it.*, 2016, I, 2342, con nota di G. Casaburi, *L'adozione omogenitoriale e la Cassazione: il invitato di pietra*.

cittadino italiano e un minore nato all'estero da maternità surrogata (Bianca M. 2019, 345).³¹

L'interpretazione estensiva della detta lett. d), dell'art. 44, L. n. 184/1983, così come paventata dalla giurisprudenza, anche di legittimità, non appare tuttavia condivisibile. L'adozione in casi particolari configura, infatti, un istituto avente carattere eccezionale che, in quanto tale, risulta di stretta interpretazione e, pertanto, non può diventare una regola generale attraverso la quale riconoscere alle coppie omosessuali un rapporto di filiazione giuridica (Trib. Min. Piemonte e Valle D'Aosta, 11 settembre 2015; Nocco 2016, 205).³² Utile sarebbe, in definitiva, come previsto negli altri ordinamenti, ammettere una *step child adoption*, e, quindi, permettere un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 44, lett. b, L. n. 184/1983, vale a dire un'applicazione della norma anche al convivente omosessuale e al componente dell'unione civile (Barba 2018, 72), Il fondamento della "filiazione omogenitoriale" (Bellelli 2016, 1819; Labriola 2017, 357; Diurni 2017, 2367; Benanti 2018; Bosisio, Long 2020, 153; Mendola 2020, 205 ss.) può essere, solo in tal modo, davvero rinvenuto nel rapporto instauratosi, in via di fatto, tra il genitore sociale ed il figlio del *partner* omosessuale o dell'unito civilmente (Bilotti 2017, 891; Casaburi 2017, 167).

VII. IL SUPERAMENTO DELLA TEORIA C.D. ETERONORMATIVA E LA CONCEZIONE FUNZIONALE DELLA FAMIGLIA

Evidente risulta, in definitiva, la ritrosia della legge italiana rispetto al tema della omogenitorialità sociale, soprattutto a confronto con la disciplina

³¹ Cass. civ., Sez. Un., 8 maggio 2019, n. 12193, in *Familia*, 2019, 3, 345 ss., con nota critica di M. Bianca, *La tanto attesa decisione delle Sezioni Unite. Ordine pubblico versus superiore interesse del minore?*

³² Cfr. Trib. min. Piemonte e Valle d'Aosta, 11 settembre 2015, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, 1, 205 ss., con nota di A. Nocco, *L'adozione del figlio di convivente dello stesso sesso: due sentenze contro una lettura "eversiva" dell'art. 44, lett. d), L. n. 184/1983* con cui si respingono le domande di adozione di due minori, figlie biologiche delle rispettive compagne, presentate dalle mamme sociali, argomentando dal fatto che la norma venne introdotta allo scopo di consentire l'adozione di minori in stato di abbandono quando, in ragione di loro particolari condizioni psico-fisiche, dell'età, o di altre ragioni di fatto, fosse precluso ogni esito adottivo. Per il Tribunale, tale impostazione non può essere sovvertita ritenendo compresa nella «impossibilità di affidamento preadottivo», oltre a quella di fatto (derivante dallo stato di abbandono), anche quella giuridica (che coinciderebbe con l'impossibilità giuridica di procedere ad affidamento del minore ad altri soggetti, in quanto già adeguatamente accudito). Il rischio derivante da una lettura «eversiva», nei detti termini, per il giudicante, sarebbe quello di ritenere adottabile *ex lett. d)* qualunque minore, ancorché non in stato di abbandono, da parte di ogni soggetto titolato e desideroso di diventare genitore.

vigente negli altri paesi, protesa ad una valorizzazione della cultura delle differenze e alla promozione di paradigmi di inclusione (Romboli 2020).

Il diffondersi di diversi modelli familiari appare, senza dubbio, il risultato della disarticolazione della nozione di famiglia, letta in chiave non più “naturalistica” ma “funzionale” (Auletta 2005, 434), trovandovi spazio una nozione di genitore non più esclusivamente astretta ad una derivazione bio-genetica del figlio, ma propensa allo svolgimento di una funzione psicodinamica e di quel ruolo sociale che già le carte costituzionali vi attribuiscono per garantire l’adeguato sviluppo della personalità del minore (Nazzaro 2017, 862; Frezza 2018, 413). Viene, quindi, superata la concezione c.d. eteronormativa la quale, in applicazione di un insieme di regole culturali, pratiche sociali e istituzioni che informavano il diritto e la volontà del legislatore, promuoveva l’allineamento tra il sesso biologico, l’identità di genere e i ruoli di genere e che assumeva l’eterosessualità come regola fondamentale e naturale delle relazioni. La funzionalità o la disfunzionalità della famiglia non dipende, del resto, dalla struttura eterosessuale o omosessuale della stessa, ma dalla competenza dei genitori, dalla qualità dei legami e dal più o meno ampio livello di continuità affettiva dei rapporti che in essa si sviluppano (Taurino 2019, 123). Sicché le identità genitoriali non sono attribuite o imposte una volta per tutte, ma negoziate e costruite nel lungo periodo (Stanzione 2016).

A fortificarsi è l’idea che il fondamento dei legami familiari si rintracci in un processo intimo, nel soddisfacimento di un bisogno di affettività, nonché nella valorizzazione degli aspetti emotivi, indipendentemente dal vincolo di sangue e/o giuridico (Favretto, Scivoletto 2020, 131). La realtà fenomenica supera la standardizzazione normativa del modello coniugale di tipo eterosessuale quale unico termine di comparazione (Taurino 2012, 69) e non si fonda più solo sulla genesi della filiazione ma, ancora di più, su variabili cc.dd. processuali, come la capacità affettiva e la posizione dei soggetti all’interno del nucleo familiare di riferimento: si privilegia, in altre parole, la causa “funzionale” su quella “genetica” (Lipari 2005, 715; Paradiso 2016, 1306; Collura 2018, 37).

L’idea di famiglia si è, così, emancipata da un riscontro meramente biologico, declinandosi in prospettiva sociale, in ottemperanza ad un principio di solidarietà. Determinante risulta l’interesse del nato il quale, come si trae

dagli artt. 3, Convenzione di New York del 1989,³³ e 24, Carta di Nizza,³⁴ integra un valore fondamentale, da non dissolvere entro categorie generiche, imponendosi piuttosto all'interprete di rifarsi alla fattispecie concreta, quindi ai *best interests of that child*, ai quali dover garantire effettività (Lenti 2010; Autorino 2012, 1 ss.; Scalisi 2018, 405). In tal misura, l'interesse pubblico alla verità biologica rispetto a quello a non recidere i legami familiari con chi abbia legalmente assunto la responsabilità genitoriale, garantendo la crescita, l'equilibrio affettivo e la realizzazione della persona diventa, inevitabilmente, recessivo (Mantovani 2002, 3; Scalisi 2017, 1105; Favilli 2017, 1275).

Riferimenti bibliografici

- Aceto di Capriglia S. (2020), *La stepchild adoption e il fenomeno delle coppie same sax nel diritto europeo contemporaneo*, in *federalismi.it*.
- Alpa G. (2003), *Diritto privato europeo: fonti normative e programmi di armonizzazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2, pp. 16-34.
- Amram D. (2015), *Il cielo d'Irlanda si tinge di arcobaleno*, in *Genius*, 2, pp. 172-178.
- Amram D. (2015), *Pursuing the Best Interest of Children in non Traditional Families. A Comparative Overview*, in *Special Issue on Family Law*, K. Boele-Woelki (ed.), *European Journal of Law Reforms*, 17, II, pp. 247-256.
- Auletta T. (2005), *Dal code civil del 1804 alla disciplina vigente: considerazioni sugli itinerari del diritto di famiglia*, in *Familia*, 3, pp. 405-435.
- Autorino G. (1984), *Sui rapporti familiari nel vigente ordinamento spagnolo: in comparazione con il diritto italiano*. Napoli: Esi.
- Autorino G. (2012), *Il diritto di famiglia nelle diverse esperienze europee. Introduzione alla tavola rotonda tenuta al Convegno "Persona e comunità"*

³³ L'art. 3, comma 1, della Convenzione di New York, ratificata in Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176, prescrive: "In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente".

³⁴ La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, firmata a Nizza il 7 dicembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 18 dicembre 2000, all'art. 24, prevede: "Diritti del bambino: 1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la loro opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità. 2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente. 3. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse".

- familiare*”, Salerno, 28-29 settembre 2012, in www.comparazionedirittocivile.it.
- Autorino G. (2016), *Le unioni civili in Europa*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 12, pp. 1667-1675.
- Azzarri F. (2016), *Le unioni civili nel diritto tedesco: quadro normativo e prospettive sistematiche*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 5, pp. 1105-1137.
- Bainham A. (2008), *Arguments about Parentage* 67(2), *Cambridge Law Journal*, pp. 322-351.
- Balestra L. (2013), *Affidamento dei figli e convivenza omosessuale tra “pregiudizio” e interesse del minore*, in *Corr. giur.*, 7, pp. 893-895.
- Barba V. (2018), *La tutela della famiglia formata da persone dello stesso sesso*, in *Genlus*, 1, pp. 68-84.
- Baruffi M.C. (2007), *Osservazioni sul regolamento Bruxelles II-bis*, in Bariatti S. (a cura di), *La famiglia nel diritto internazionale privato comunitario*. Milano: Giuffrè, pp. 175-223.
- Bellelli A. (2016), *La filiazione nella coppia omosessuale*, in *Giur. it.*, 7, pp. 1819-1823.
- Benanti C. (2018), *Prospettive di tutela della genitorialità sociale*, in www.rivistafamilia.it.
- Bergamini E. (2010), *Il regolamento 2201/2003: quale esempio di armonizzazione nell’Unione europea del diritto internazionale privato in materia di famiglia*, nel *Tratt. dir. priv.*, diretto da Bessone M., *Famiglia e matrimonio*, a cura di Auletta T., I. Torino: Giappichelli, pp. 83-115.
- Bianca M. (2019), *La tanto attesa decisione delle Sezioni Unite. Ordine pubblico versus superiore interesse del minore?*, in *Famiglia*, 3, pp. 345-385.
- Bilotti E. (2017), *Convivenze, unioni civili, genitorialità, adozioni*, in *Dir. fam. pers.*, 3, pp. 873-940.
- Bosisio R., Long J. (2020), *Famiglie omogenitoriali in Italia. Relazioni di filiazione e pratiche di responsabilità genitoriale*, in *Sociologia del diritto*, 1, pp. 153-176.
- Callejo Rodríguez C. (2017), *Cuestiones controvertidas en la nueva regulación de la adopción tras la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección de la infancia y la adolescencia*, in *Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil*, 6, pp. 29-70.
- Calò E. (2005), *L’influenza del diritto comunitario sul diritto di famiglia*, in *Famiglia*, 3, pp. 509-536.
- Campiglio C. (2009), *Lo stato di figlio nato da contratto internazionale di maternità*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 3, pp. 589-604.
- Cappuccio S. (2019), *La rilevanza del rapporto affettivo con il nonno sociale: la lettura evolutiva dell’art. 317 bis c.c.*, in *Fam. e dir.*, 4, pp. 378-391.

- Casaburi G. (2016), *L'Unbirthday secondo il legislatore italiano: la «non» disciplina delle adozioni omogenitoriali nella l. 20 maggio 2016, n. 76*, in *Foro it.*, I, cc. 1933-1934.
- Casaburi G. (2016), *L'adozione omogenitoriale e la Cassazione: il invitato di pietra*, in *Foro it.*, I, cc. 2360-2362.
- Casaburi G. (2017), *“Grande è la confusione sotto il cielo”: genitorialità affettiva, biologica, genetica, sociale; incertezze o fluidità della giurisprudenza*, in *Foro it.*, I, cc. 167-174.
- Cinque M. (2017), *Quale statuto per il “genitore sociale”?*, in *Riv. dir. civ.*, 6, pp. 1475 ss.
- Cipriani N. (2015), *La prima sentenza italiana a favore dell'adozione nelle famiglie omogenitoriali*, in *Dir. fam. pers.*, 1, pp. 179 ss.
- Collura G. (2018), *«Le famiglie degli affetti» e le nuove genitorialità*, in *Rass. dir. civ.*, 1, pp. 37 ss.
- Cordiano A. (2012), *Funzioni e ruoli genitoriali nelle famiglie allargate e ricomposte: una comparazione fra modelli normativi e alcune riflessioni evolutive*, in www.comparazionediritto.it.
- Cospite N. (2020), *Commento all'art. 317 bis c.c.*, in A. Zaccaria (diretto da), *Commentario breve al diritto della famiglia*, IV ed. Padova: Cedam, pp. 779-780.
- Danovi F. (2020), *Nonni, genitori e figli, tra variabili e ostacoli al processo: un decumque ad idem*, in *Fam. e dir.*, 7, pp. 661-674.
- D'Avack L. (2007), *Il regolamento CE 2201/2003 entrato in vigore il 1 marzo 2005*, in Andrini M.C. (a cura di), *Un nuovo diritto di famiglia europeo*. Padova: Cedam, pp. 123-134.
- de Pamphilis M. (2015), *Commento all'art. 317-bis c.c.*, in M. Sesta (a cura di) *Codice della famiglia*, III ed. Milano: Giuffrè, pp. 1182-1183.
- Dethloff N. (2010), *Adoption und Sorgerecht- Problembereiche für die eingetragenen Lebenspartner?*, in *FMR*, pp. 208-225.
- Diurni A. (2007), *La filiazione nel quadro europeo*, in AA.VV., *Il nuovo diritto di famiglia*, diretto da Ferrando G., III, *Filiazione e adozione*. Bologna: Zanichelli, pp. 1397-1431.
- Diurni A. (2017), *Omogenitorialità: la giurisprudenza italiana si apre all'Europa e al mondo*, in *Giur. it.*, 11, pp. 2365-2379.
- d'Usseaux F.B. (2013), *Adozione del figlio adottivo: un nuovo tassello nell'equiparazione tra coppie etero e coppie dello stesso sesso in Germania*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 7-8, pp. 375-386.
- Eekelaar J. (2001), *Rethinking Parental Responsibility*, *Fam Law* 31 (June), pp. 426-442.
- Favilli C. (2017), *Libertà e solidarietà nelle vicende della ricostituzione familiare*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 6, pp. 1275-1326.
-

-
- Favretto A.R., Scivoletto C. (2020), *Genitorialità sociale affidataria e continuità dei legami affettivi*, in *Sociologia del diritto*, 1, pp. 131-152.
- Freeman M., Margaria A. (2012), *Who and What Is a Mother? Maternity, Responsibility and Liberty*, in *Theoretical Inquiries in Law*, 13, pp. 153-178.
- Frezza G. (2018), *I “modelli” familiari*, in AA.VV., *I rapporti civilistici nell’interpretazione della Corte costituzionale nel decennio 2006-2016*, a cura di Giova S., Perlingieri P. Napoli: Esi, pp. 413-429.
- Gelli R. (2021), *Nonni: ambito e limiti del diritto alla frequentazione dei nipoti*, in *Fam. e dir.*, 4, pp. 361-369.
- Giannecchini I. (2018), *La genitorialità delle coppie omosessuali nell’ordinamento inglese: diritti e doveri secondo la legge e la common law dopo lo Human Fertilisation and Embriology act 1990-2008*, in *GenIUS*, 1, pp. 101-125.
- Griziwotz H. (2012), *Rechtsprechungsübersicht zur eingetragenen Lebenspartnerschaft*, in *FamRZ*, 266-327.
- Henkel J. (2011), *Fällt nun auch das, Fremdkindadoptionsverbot“?*, in *NJW*, pp. 259-275.
- Iermano A. (2021), *Il progressivo rafforzamento dello “status di nonno” nel sistema di tutela europeo e nazionale*, in *Freedom, Security e Justice: European Legal Studies*, 1, pp. 52-76.
- Labriola M. (2017), *La filiazione omogenitoriale*, in www.rivistafamiglia.it, pp. 357-388.
- Lenti L. (2010), *«Best interests of the child» o «best interests of children»?*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 3, pp. 157-165.
- Lipari N. (2005), *Riflessioni sul matrimonio a trent’anni dalla riforma del diritto di famiglia*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 3, pp. 715 ss.
- Long J. (2008), *I giudici di Strasburgo socchiudono le porte dell’adozione agli omosessuali*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1, pp. 667-680.
- Mayor del Hoyo M.V. (2019), *La Adopción en el Derecho Común Español*. Valencia: Tirant Lo Blanch.
- Maggioni G., Ronfani P. (2020), *Il diritto di fronte alle trasformazioni delle relazioni di filiazione e di genitorialità*, in *Sociologia del diritto*, 1, pp. 41-47.
- Mantovani M. (2002), *I fondamenti della filiazione*, nel *Tratt. dir. fam.*, II, *Filiazione*, diretto da Zatti P. Milano: Giuffrè, pp. 3-20.
- Mendola A. (2020), *Le mobili frontiere della filiazione*, in *Quaderni di Famiglia*, diretti da Patti S.. Pisa: Pacini.
- Moliner Navarro R. (2010), *Familias adoptantes: perfiles y tendencias*, in Pérez P. (diretto da), *Infancia y familias: valores y estilos de educación*. Valencia: Universidad de Valencia, pp. 97-125.
- Moliner Navarro R. (2012), *Adoption, familia y derecho*, in *Rev. boliv. de derecho*, 14, pp. 98-135.
-

- Moscato M.F. (2011), *Genitorialità sociale e orientamento sessuale: profili di diritto comparato*, in Schuster A. (a cura di), *Omo genitorialità: filiazione, orientamento sessuale e diritto*. Milano: Mimesis, pp. 67-81.
- Murphy J. (2002), *The Recognition of Same-Sex Families in Britain: The Role of Private International Law*, in *International Journal of Law, Policy and the Family*, vol. 16, n. 2, pp. 181-201.
- Nazzaro A.C. (2017), *Il difficile rapporto tra genitorialità e famiglia, tra indicazioni giurisprudenziali e novità legislative*, in *Dir. succ. fam.*, 3, pp. 843-864.
- Nocco A. (2016), *L'adozione del figlio di convivente dello stesso sesso: due sentenze contro una lettura "eversiva" dell'art. 44, lett. d), L. n. 184/1983*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1, 205 ss.
- Oppo G. (2005), *Diritto di famiglia e procreazione assistita*, in *Riv. dir. civ.*, 1, pp. 329-336.
- Pacia R. (2009), *I Principi di diritto europeo della famiglia*, in *Eur. e dir. priv.*, 2, pp. 227-263.
- Palmieri V.M. (1965), *Omosessualità*, in *Noviss. Dig. it.*, XI. Torino: UTET giuridica, pp. 909-925.
- Paradiso M. (2016), *Lo statuto dei diritti del figlio tra interesse superiore della famiglia e riassetto del fenomeno familiare*, in *Familia*, 3-4, pp. 213-222.
- Patti S. (2006), *Il "principio famiglia" e la formazione del diritto europeo della famiglia*, in *Familia*, 3, pp. 529-543.
- Patti S. (2015), *Le unioni civili in Germania*, in *Fam. e dir.*, 10, pp. 958-960.
- Perreau B. (2015), *The Politics of Adoption: Gender and the Making of French Citizenship*, in *French Politics, Culture & Society*, vol. 33, n. 3, pp. 150-154.
- Piazzoni D. (2019), *Le famiglie transnazionali nell'Unione Europea*, in www.rivistafamilia.it.
- Pignataro G. (2020), *Autonomia riproduttiva e volontà non dispositiva. Profili comparatistici*, Torino: Giappichelli.
- Pintens W. (2008), *I principi europei sulla responsabilità genitoriale*, in Patti S., Cubeddu M.G. (a cura di), *Introduzione al diritto della famiglia in Europa*. Milano: Giuffrè, pp. 317-334.
- Poli M. (2020), *Maternità e surrogazione nel progetto di riforma nel Regno Unito: quando la volontà non basta*, in *Genlus*, 2, pp. 1-21.
- Poli M. (2020), *The New Pathway: luci e ombre del progetto di riforma in materia di gestazione per altri nel Regno Unito*, in *BioLawJournal*, 2, pp. 349-372.
- Polini B. (2020), *Dalla genitorialità alla responsabilità genitoriale: il contributo dei saperi esperti e della cultura giuridica*, in *Sociologia del diritto*, 1, pp. 93-110.
-

- Recinto G. (2018), *Genitori e figli tra tendenze interne "adultocentriche" e spinte "minorecentriche" della Corte EDU*, in *Nuove sfide del diritto di famiglia. Il ruolo dell'interprete*, a cura di Dell'Anna Misurale F., Viterbo F.G. Napoli: Esi, pp. 69-94.
- Recinto G. (2019), *La Consulta e la legittimità del divieto per coppie dello stesso sesso di ricorrere alla PMA: non esiste un "diritto assoluto alla genitorialità"*, www.giustiziacivile.com.
- Rimini C. (2014), *L'affidamento familiare ad una coppia omosessuale: il diritto del minore ad una famiglia e la molteplicità dei modelli familiari*, in *Corr. giur.*, 2, pp. 155-159.
- Romboli R. (2020), *Le unioni omoaffettive tra legislatori e giudici*, in AA. VV., *Liber amicorum per Pasquale Costanzo*, in *Consulta online*, pp. 1-19.
- Ronfani P. (2010), *Alcune riflessioni sulla responsabilità genitoriale. Enunciati del diritto, rappresentazioni normative e pratiche sociali*, in *Sociologia del diritto*, 1, pp. 7-37.
- Ronfani P. (2020), *I nuovi scenari della filiazione e della genitorialità*, in *Sociologia del diritto*, 1, pp. 76-92.
- Ruscello F. (2001), *La famiglia tra diritto interno e normativa comunitaria*, in *Familia*, 3, pp. 697-712.
- Ruscello F. (2012), *Potestà dei genitori versus responsibility*, Relazione tenuta al Convegno "Persona e comunità familiare", Salerno, 28-29 settembre 2012, in www.comparazonediritto.civile.it.
- Saitta P. (2006), *La genitorialità "sociale" e la sua regolazione. Una rassegna europea*. Quaderni del C. I. R. S. D. I. G., 18, pp. 1-25.
- Scalera A. (2016), *Adozione incrociata del figlio del partner e omogenitorialità tra interpretazione del diritto vigente e prospettive di riforma*, in *Fam. e dir.*, 6, pp. 584-593.
- Scalisi V. (2007), *Il nostro compito nella nuova Europa*, in *Eur. e dir. priv.*, 2, pp. 239-274.
- Scalisi V. (2008), *Alberto Trabucchi e la costruzione in Europa di un diritto privato comune*, in *Eur. e dir. priv.*, 4, pp. 907-928.
- Scalisi V. (2017), *Maternità surrogata come «far cose con regole»*, in *Riv. dir. civ.*, 5, pp. 1097-1114.
- Scalisi V. (2018), *Il superiore interesse del minore ovvero il fatto come diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 2, pp. 405-434.
- Spelta G. (2015), *Il lungo percorso per l'affermazione del diritto dei nonni*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 6, pp. 558-567.
- Stanzione M.G. (2010), *Filiazione e "genitorialità". Il problema del terzo genitore*. Torino: Giappichelli.
- Stanzione M.G. (2012), *Rapporti di filiazione e "terzo genitore": le esperienze francese e italiana*, in *Fam. e dir.*, 2, pp. 201-212.

- Stanzione M.G. (2016), *Ordine pubblico costituzionale e status filiationis in Italia e negli ordinamenti europei: la normativa e l'esperienza giurisprudenziale*, in www.comparazionedirittocivile.it.
- Swennen F., Croce M. (2017), *Family (Law) Assemblages: New Modes of Being (Legal)*, in *Journal of Law and Society*, 44, 4, pp. 532-558.
- Taurino A., (2012) *Famiglie e genitorialità omosessuali. Costrutti e riflessioni per la disconferma del pregiudizio omofobico*, in *Riv. int. filos. psic.*, 3, pp. 67-95.
- Taurino A. (2019), *Il punto di vista della psicologia su famiglie, genitorialità, omogenitorialità. Quali domande?*, in *Questione giustizia*, 2, pp. 114-123.
- Tuo C.E (2014), *Riconoscimento degli effetti delle adozioni straniere e rispetto delle diversità culturali*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1, pp. 43-80.
- Verschraegen B. (2001), *The Austrian Child Law*, in *The International Survey of Family Law*, pp. 57-75.
- Viazzo P.P, Remotti F. (2007), *La famiglia: uno sguardo antropologico*, in AA. VV., *La famiglia*. Milano: Egea, pp. 3-65.
- Zambrano V. (2019), *Tra principio di uguaglianza e responsabilità: diversi itinerari di tutela del minore*, in *Revista de Direito Brasileira*, 8-9, pp. 389-409.
- Wasmuth J. (2003), *La convivenza registrata tra persone dello stesso sesso in Germania e l'orientamento giurisprudenziale della Corte Costituzionale tedesca*, in *Famiglia*, pp. 503-515.
- Winkler S. (2021), *Il diritto di visita dei nonni tra soluzioni nazionali e prospettive europee*, in *Fam. e dir.*, 6, pp. 657-667.

Working papers

2014

- 14 | 01 Fabio Serricchio, *Cittadinanza europea e avversione alla moneta unica al tempo della crisi economica. Il caso italiano in prospettiva comparata.*

2015

- 15 | 01 Dario Verderame, *L'Europa in festival. Indagine sulle potenzialità e i limiti della partecipazione in ambito europeo attraverso uno studio di caso.*
15 | 02 Beatrice Benocci, *Tedeschi, europeisti nonostante tutto.*
15 | 03 Luana Maria Arena, *La regolamentazione del lobbying in Europa.*

2016

- 16 | 01 Vittorio Cotesta, *Max Weber e l'identità europea.*
16 | 02 Donatella Pacelli, *Two Paths of Analysing Totalitarianism in Europe. The Crises of Mankind in Kurt Wolff and Guglielmo Ferrero.*
16 | 03 Roberta Iannone, *Quale anima per quale Europa. Il pensiero nascosto di Werner Sombart.*
16 | 04 Andrea Salvini e Federica Ruggiero, *I NEET, l'Europa e il caso italiano.*

2017

- 17 | 01 Carlo Mongardini, *Carlo Curcio e l'idea di Europa.*
17 | 02 Massimo Pendenza, *L'Europa dei tradimenti. Il cosmopolitismo normativo europeo sotto attacco.*
17 | 03 Marco Di Gregorio, *La "creatività europea" e le sue retoriche.*
17 | 04 Irina Sikorskaya, *Intercultural education policies across Europe as responses to cultural diversity (2006-2016).*

2018

- 18 | 01 Larissa Titarenko, *Belarus and the European Union. From confrontation to the dialogue.*
18 | 02 Laura Leonardi, *La crisi dell'Europa. La "distruzione creativa" e le nuove solidarietà sociali.*
18 | 03 Giovanni Santambrogio, *Leaving the Euro. A feasible option for Italy?*
18 | 04 David Inglis, *Cosmopolitismi in tensione. L'Unione europea dal cosmopolitismo al neo-liberismo.*

Working papers

2019

- 19 | 01 Irina Sikorskaya, *Reformation of higher education in the EaP countries: cultural dimensions under the shadow.*
- 19 | 02 Vahe Khumaryan, *Against European Hegemony Discourse. Vladimir Putin and Other Voics in the Post-2012 Russia.*
- 19 | 03 Francesca Romana Lenzi, *La sfida dell'identità per l'Europa.*
- 19 | 04 Giuseppe Allegri, *Per una European Social Union. Dal pilastro europeo dei diritti sociali a un Welfare multilivello?*

2020

- 20 | 01 Ayse Aysu Sinik, *Migration Policies of the European Union and Turkey with special consideration of the 2016 Readmission Agreement.*
- 20 | 02 David Inglis, *Durkheim, l'Europa' e la Brexit.*
- 20 | 03 Giovanni Moro, *Locating European Citizenship.*
- 20 | 04 Pietro Pasculli, *Il 'percorso speciale' della Nuova Turchia: dalla corsa agli standard europei alle nuove ambizioni internazionali.*

2021

- 21 | 01 Dario Verderame, Beatrice Benocci, *Giovani e Europa: dinamiche nella maturazione di memorie autocritiche nei "nativi europei".*
- 21 | 02 Andrea Girometti, *Bourdieu e l'Europa: un rapporto a due dimensioni.*
- 21 | 03 Irina Sikorska, *Increasing imperative of the intercultural education in European policies, initiatives and actions.*
- 21 | 04 Angela Mendola, *Omogenitorialità sociale e pluralismo dei modelli familiari in Europa.*



ULTIME PUBBLICAZIONI DELLA COLLANA CSE WORKING PAPERS

- 21 | 03 Irina Sikorskaya, *Increasing imperative of the intercultural education in European policies, initiatives and actions.*
- 21 | 04 Angela Mendola, *Omogenitorialità sociale e pluralismo dei modelli familiari in Europa.*

IL CENTRO DI STUDI EUROPEI

Il Centro di Studi Europei (CSE), fondato nel 2012, promuove e valorizza la ricerca sulla società, la storia, la politica, le istituzioni e la cultura europea, mettendo assieme le conoscenze dei ricercatori di diverse aree disciplinari del Dipartimento di Studi Politici e Sociali (DiSPS) dell'Università degli Studi di Salerno. Compito del Centro è la promozione della discussione pubblica sul tema dell'Europa mediante l'organizzazione di seminari e convegni nazionali ed internazionali, la cura di pubblicazione di studi e ricerche, la presentazione di libri, la promozione di gruppi di studio e di ricerca anche mediante il reperimento di fonti di finanziamento presso enti privati, pubblici e di privato sociale. Esso offre un supporto di ricerca scientifica e di pertinenti servizi alle attività didattiche di lauree triennali, magistrali e a master dedicati al tema dell'Europa e si propone di sviluppare e favorire contatti con enti, fondazione e Centri di altre università nazionali ed internazionali interessati alle questioni oggetto di ricerca da parte del Centro, anche attraverso lo scambio di ricercatori tra di essi.

CENTRO DI STUDI EUROPEI (CSE)

Dipartimento di Studi Politici e Sociali
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (Salerno), Italy
Tel: +39 (0)89 962282 - Fax: +39 (0)89 963013
mail: direttore@centrostudieuropei.it
www.centrostudieuropei.it